



**Pronto, avvocato?**  
a cura dei Servizi Anaao

**Sono un medico ospedaliero, candidato alle prossime elezioni. Se fossi eletto avrò diritto ad un periodo di aspettativa? Posso proseguire a lavorare occasionalmente nella mia struttura?**

Si, può essere collocato in aspettativa a norma dell'articolo 68 del d.lgs. 165/2001 in base al quale "I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento Nazionale, al Parlamento Europeo e nei Consigli Regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analogo indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Il

collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti: di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti".

Inoltre, il medico collocato in aspettativa per mandata elettorale, può essere ammesso, previa domanda e fatti salvi i diritti e le prerogative del personale in servizio, a svolgere presso l'amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, al fine di acquisire o di evitare di perdere la specifica attività professionale (art. 6, c. 4 DPR484/1997).



**Ho presentato una domanda di mobilità volontaria presso altra amministrazione in assenza di uno specifico bando e mi è stata rifiutata. È legittimo?**

A seguito delle modifiche introdotte dal DL 90/2014, l'istituto della mobilità volontaria del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, ivi incluso il personale dirigente delle Aziende del Ssn, si realizza partecipando con domanda ad avvisi pubblici di mobilità indetti dalle aziende per ricoprire posti vacanti in organico. A tal proposito, l'art. 30, co. 1, D.lgs. n. 165/2001 stabilisce che "Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblica-

no sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere". Ne deriva, pertanto, che la singola domanda di mobilità presentata dal dirigente al di fuori della procedura selettiva indicata dalla legge, può essere legittimamente rifiutata dall'amministrazione.

**Sono stato assunto con concorso in qualità di dirigente medico, ma in passato ho svolto per alcuni periodi incarichi di specialista ambulatoriale in regime di convenzione. Tali periodi possono essere computati ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio?**

Il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nei pregressi rapporti svolti in regime convenzionale spetta solo nei confronti di quei medici transitati nel ruolo del Ssn per effetto dell'art. 8, comma 1bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 e del Dpcm 8.3.2001, ovvero, previo giudizio di idoneità

espresso dalla competente Commissione regionale, e non per coloro che sono, invece, entrati di ruolo nella dirigenza medica in seguito a pubblico concorso.

Tale principio è altresì espresso nella dichiarazione congiunta n. 4 contenuta nel Ccnl 18.10.2008.